

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 350

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
(MAGRÌ)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Interventi in favore del teatro di prosa

Presentato alla Presidenza il 27 agosto 1968

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'unito disegno di legge recante interventi in favore del teatro di prosa vuole essere una misura transitoria, in attesa che possa essere discussa e approvata la legge organica che regolerà le provvidenze dello Stato per il settore. Tale provvedimento è stato elaborato con la collaborazione delle categorie interessate ed il relativo testo si trova attualmente all'esame dei Ministeri interessati per il necessario concerto.

Il teatro drammatico, dopo una grave crisi negli anni '50, ha mostrato segno di una vivace ripresa; l'ultima annata teatrale, di cui mancano per altro i dati definitivi, ha visto invece un arresto nel processo di espansione degli spettatori. Appare pertanto indispensabile attuare per l'anno in corso alcune provvidenze che si rendono, peraltro, possibili nel quadro dello stanziamento già previsto per l'esercizio 1968 nel fondo globale.

Ciò anche per la mancata disponibilità nell'esercizio in questione della somma di circa 500 milioni di lire determinata dall'entrata in vigore della legge 14 agosto 1967, n. 800, sul « nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali », legge che non solo riserva a queste ultime (articolo 2) il 60 per cento delle aliquote dei fondi RAI 6,17 per cento e 2 per cento che anteriormente venivano ri-

partiti sulla base del 50 per cento fra i settori della musica e della prosa, ma ha anche escluso la possibilità di far gravare sul preesistente fondo del 12 per cento il sovvenzionamento degli enti di prosa (ETI, EIST e INDA).

Lungi dal vedere decurtati i propri proventi, il settore del teatro di prosa, in questo particolare e delicato momento, ha assoluta necessità di una maggiore assistenza finanziaria da parte dello Stato, anche in vista di quelle ristrutturazioni che la nuova legge organica dovrà assicurare affinché sia posto in grado di svolgere quella funzione educativa, culturale e sociale che gli è propria e per penetrare in quelle zone dalle quali è rimasto sinora assente.

A tale riguardo è indispensabile dotare l'Ente teatrale italiano di una maggiore disponibilità di mezzi per consentire una più attiva funzionalità del suo circuito teatrale con speciale riguardo alle zone teatralmente depresse.

Il disegno di legge consta di tre articoli.

Con il primo viene aumentata di lire 400.000.000 l'aliquota del fondo destinato alle manifestazioni teatrali di prosa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, al fine di assicurare una maggio-

re valorizzazione e diffusione del teatro e della cultura drammatica.

Il secondo articolo prevede la concessione di un contributo straordinario di lire 100 milioni a favore dell'Ente teatrale italiano per la sua attività istituzionale in vista soprattutto dello sviluppo del proprio circuito teatrale; l'Ente sarà in tal modo messo in condizione di poter svolgere con maggiore efficacia e capillarità la sua azione di diffusione del teatro di prosa.

Il terzo articolo prevede, infine, che all'onere derivante dall'applicazione del provvedimento in oggetto si farà fronte con gli stanziamenti del « fondo globale ».

Si ha motivo di ritenere che con le provvidenze straordinarie previste dall'unito disegno di legge, il teatro di prosa possa essere aiutato in maniera determinante per superare un momento di grave difficoltà in vista di quella che dovrà essere la sua completa ed organica ristrutturazione.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

La quota del fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, destinata alle manifestazioni teatrali di prosa, è aumentata — per l'esercizio finanziario 1968 — della somma di lire 400.000.000.

La somma di cui al precedente comma potrà essere utilizzata anche per erogazioni a favore di iniziative intese alla maggiore diffusione ed incremento del teatro drammatico e della cultura teatrale, promosse od organizzate da enti pubblici, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria.

ART. 2.

Per l'esercizio finanziario 1968, il Ministero del turismo e dello spettacolo devolgerà all'Ente teatrale italiano (ETI) per la sua attività istituzionale, un contributo straordinario di lire 100.000.000.

ART. 3.

All'onere di lire 500.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1968.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.